

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI BANCA POPOLARE DEL MEZZOGIORNO S.P.A. BANCA DELLA CAMPANIA S.P.A E BANCA POPOLARE DI RAVENNA S.P.A. IN “BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA SOCIETA’ COOPERATIVA”.

Premesse

Banca popolare dell’Emilia Romagna Soc. coop. (di seguito “**BPER**” o “**Incorporante**”) società con azioni ordinarie quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A, è Capogruppo dell’omonimo gruppo bancario di cui fanno parte, tra l’altro, Banca Popolare del Mezzogiorno S.p.A (di seguito anche “**BPMZ**”), Banca della Campania S.p.A (di seguito anche “**BCAM**”) e Banca Popolare di Ravenna S.p.A., (di seguito anche “**BPRA**”) tutte soggette ad attività di direzione e coordinamento della Capogruppo.

Ai sensi dell’art. 2501-ter c.c., i Consigli di Amministrazione delle banche partecipanti alla fusione hanno predisposto e approvato il seguente progetto di fusione per incorporazione di BPMZ, BCAM e BPRA, (congiuntamente, di seguito le “**Incorporande**”) in BPER.

Le operazioni di fusione di cui al presente progetto rientrano nel più ampio programma di razionalizzazione e semplificazione della struttura organizzativa e di governo del Gruppo BPER, che integra quanto già previsto ed attuato nell’ambito del Piano industriale 2012-2014, con l’obiettivo di rendere più efficaci le attività di indirizzo presidio e controllo, nonché di conseguire economie di costo ed un miglioramento dell’efficienza operativa.

Detenendo l’Incorporante una partecipazione al capitale sociale di BPMZ, BPCAM e BPRA superiore al 90%, le fusioni si realizzeranno nelle forme semplificate di cui all’art. 2505 bis c.c., come modificato dal D.Lgs. 22.06.2012 n. 123, in quanto sarà concesso ai soci di minoranza delle stesse il diritto di far acquistare le loro azioni dalla Incorporante per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso.

Non sono pertanto richiesti gli adempimenti di cui agli artt. 2501-quater (Situazione patrimoniale), 2501 quinquies c.c. (Relazione dell’organo amministrativo) e 2501 sexies c.c. (Relazione degli esperti), mentre troverà applicazione l’art. 2501 septies c.c. - limitatamente alla documentazione richiesta nell’ambito del procedimento semplificato - giacchè le operazioni di fusione saranno deliberate, quanto a BPER, dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 40 dello Statuto sociale come consentito dall’art. 2505 bis comma 2 c.c., ferma restando la facoltà dei soci dell’Incorporante - ai sensi dell’art. 2505 comma 3 c.c. come richiamato dall’art. 2505 bis comma 3 c.c. - di richiedere che la fusione sia approvata con deliberazione assembleare ai sensi dell’art. 2502 c.c.

Inoltre non trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 2501 bis c.c. “Fusione a seguito di acquisizione con indebitamento”, non ricorrendone i presupposti.

In relazione a quanto previsto dalla normativa di legge e regolamentare sull’informazione ai portatori di strumenti finanziari delle società partecipanti alla fusione e al pubblico, si procederà alla diffusione, con le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti, delle informazioni necessarie all’esercizio dei diritti.

Il presente progetto è redatto in un unico contesto temporale ed espositivo, ferma restando l'autonomia di ciascuna operazione di fusione e conseguente possibilità di darne attuazione totale o parziale, mediante l'incorporazione di tutte, ovvero di due od una soltanto delle società.

Le operazioni di fusione di cui al presente progetto sono soggette ad autorizzazione preventiva della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 385/93 (TUB), nonché degli artt. 56 e 61 TUB relativamente alle modifiche dello Statuto dell'Incorporante.

1) SOCIETA' PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

Società "Incorporante"

A) "Banca popolare dell'Emilia Romagna - società cooperativa "

- sede legale in Modena, Via San Carlo, 8/20;
- capitale sociale al 31.12.13 di € 1.001.482.977,00 interamente sottoscritto e versato, suddiviso in n. 333.827.659 azioni del valore nominale unitario di €3,00;
- codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Modena: 01153230360;
- iscritta all'Albo delle Banche al n. 4932;
- iscritta all'Albo dei Gruppi bancari al n. 5387.6;
- aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

Società "Incorporande"

B) "Banca Popolare del Mezzogiorno S.p.A."

- sede legale in Crotone (KR) Via Napoli, 60;
- capitale sociale di €134.970.564 interamente sottoscritto e versato, suddiviso in n. 44.990.188 azioni del valore nominale unitario di €3,00;
- codice fiscale, Partita IVA, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Crotone: 02988480790;
- iscritta all'Albo delle Banche al n.5256.3;
- appartenente al Gruppo bancario BPER n. 5387.6 e soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo BPER, che detiene attualmente una partecipazione pari circa al 96,921 % del capitale sociale;
- aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

C) "Banca della Campania S.p.A."

- sede legale in Napoli (NA), Via Gaetano Filangeri, 36;
- capitale sociale di €83.223.210 interamente sottoscritto e versato, suddiviso in n. 23.778.060 azioni del valore nominale unitario di €3,50;
- codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Napoli: 04504971211;
- iscritta all'Albo delle Banche al n.5392.6;
- appartenente al Gruppo bancario BPER n. 5387.6 e soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo BPER che detiene attualmente una partecipazione pari circa al 99,399 % del capitale sociale;
- aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

D) "Banca Popolare di Ravenna S.p.A."

- sede legale in Ravenna, via Arnaldo Guerrini n. 14 (RA);
- capitale sociale di €54.408.631,50 interamente sottoscritto e versato, suddiviso in n. 12.090.807 azioni del valore nominale unitario di €4,50;

- codice fiscale, Partita IVA, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese 00070300397;
- iscritta all'Albo delle Banche al n. 5640.8;
- appartenente al Gruppo bancario BPER n. 5387.6 e soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo BPER, che detiene attualmente una partecipazione pari circa al 94,538 % del capitale sociale;
- aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

2) STATUTO SOCIALE DELL'INCORPORANTE ED EVENTUALI MODIFICHE DERIVANTI DALLA FUSIONE

In dipendenza delle operazioni di fusione di cui al presente progetto, sarà apportata una modifica all'art. 6 dello Statuto sociale dell'Incorporante con l'inserimento di un nuovo comma (l'undicesimo), contenente la clausola relativa agli ammontari massimi degli aumenti del capitale sociale al servizio del rapporto di concambio conseguente alla fusione per incorporazione di ciascuna Incorporanda.

Si fa presente che il Consiglio di Amministrazione di BPER, nella seduta del 6 maggio 2014, ha approvato una proposta di aumento del capitale sociale e conseguente modifica dell'art. 6 dello Statuto sociale mediante l'inserimento di un nuovo comma (il decimo), da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci. Tale modifica, al momento dell'approvazione del presente progetto, è al vaglio della Banca d'Italia per il rilascio del provvedimento di accertamento ai sensi degli artt. 56 e 61 del D.Lgs. 385/93.

Lo Statuto sociale dell'Incorporante, come risulterà modificato per effetto della fusione e riportante anche la proposta di modifica correlata all'aumento del capitale sociale sopra indicata, è allegato al presente progetto per costituirne parte integrante e sostanziale.

Detto Statuto potrà essere sostituito con versione aggiornata del medesimo, qualora siano realizzate dall'Incorporante modificazioni statutarie prima dell'attuazione delle fusioni di cui al presente progetto, ovvero in dipendenza dell'attuazione totale o meno delle operazioni di fusione qui descritte.

3) RAPPORTO DI CAMBIO ED EVENTUALE CONGUAGLIO IN DENARO

Il rapporto di cambio, determinato dai Consigli di Amministrazione delle società partecipanti alle fusioni, avvalendosi di advisor finanziari indipendenti e nel rispetto delle procedure in materia di operazioni con parti correlate e con soggetti collegati, è il seguente:

- n. 1,21 azioni ordinarie BPER per ogni n. 1 (una) azione ordinaria BPMZ;
- n. 1,93 azioni ordinarie BPER per ogni n. 1 (una) azione ordinaria BCAM;
- n. 2,60 azioni ordinarie BPER per ogni n. 1 (una) azione ordinaria BPRA.

L'individuazione del rapporto di cambio si è basata sull'applicazione di metodologie comunemente accettate dalla prassi e dalla dottrina professionale (tra cui il "Dividend Discount Model" "DDM", nella variante dell'"Excess Capital Method" e i Multipli di Borsa "Comparable Pricing Analysis") reputate idonee a rappresentare le caratteristiche economiche, patrimoniali e finanziarie delle società partecipanti alla fusione.

Si precisa che le situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla fusione riferite al 31 marzo 2014, sono state assunte ai soli fini della determinazione del rapporto di cambio e non già ai sensi dell'art. 2501 quater c.c., in quanto non richiesto dall'art. 2505 bis comma 1 c.c. Non sono previsti conguagli in denaro, fatto salvo quanto specificato al punto successivo in caso di resti.

Si fa presente che nella determinazione del rapporto di cambio si è tenuto conto degli effetti dell'operazione di rafforzamento patrimoniale deliberata da BPER, nella seduta consiliare del 6 maggio 2014, da sottoporsi

all'Assemblea dei Soci, attraverso l'aumento del capitale sociale in opzione a pagamento, per un importo complessivo massimo di 750/mln., la cui sottoscrizione è stata garantita da un consorzio di primarie istituzioni finanziarie, stimandone le condizioni di realizzazione in un dato range di valori in linea con la prassi e le condizioni attuali di mercato relative ad operazioni analoghe.

Le operazioni di fusione di cui al presente progetto comporteranno l'annullamento delle azioni delle Incorporande e l'assegnazione in concambio agli azionisti diversi dall'Incorporante di azioni BPER di nuova emissione, con godimento regolare.

A tal fine BPER aumenterà il proprio capitale sociale, come segue:

- per quanto attiene all'incorporazione di BPMZ in BPER sino a massimi Euro 5.029.146 mediante emissione di massimo n. 1.676.382 azioni ordinarie del valore nominale unitario di Euro 3,00 da assegnare agli azionisti di BPMZ diversi dall'Incorporante;
- per quanto attiene all'incorporazione di BCAM in BPER sino a massimi Euro 827.637 mediante emissione di massimo n. 275.879 azioni ordinarie del valore nominale unitario di Euro 3,00 da assegnare agli azionisti di BCAM diversi dall'Incorporante;
- per quanto attiene all'incorporazione di BPRA in BPER sino a massimi Euro 5.151.018 mediante emissione di massimo n. 1.717.006 azioni ordinarie del valore nominale unitario di Euro 3,00 da assegnare agli azionisti di BPRA diversi dall'Incorporante;

Si fa presente che l'entità di detti aumenti del capitale sociale di BPER al servizio del concambio potrà essere compiutamente definita solo ad esito dell'esercizio del diritto di recesso (spettante, come meglio specificato oltre, agli azionisti delle Incorporande ai sensi dell'art. 2437 comma 1 c.c.) e del diritto di vendita spettante agli azionisti diversi da BPER, precisandosi che le azioni che dovessero essere acquisite da BPER per effetto dell'esercizio del diritto di opzione e di prelazione di cui al procedimento di liquidazione ai sensi degli articoli 2437 bis c.c. e ss., e del diritto di vendita di cui all'art. 2505 bis comma 1 c.c., come meglio specificato ai successivi punti 8 e 9, verrebbero tutte annullate senza concambio.

4) MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DELL'INCORPORANTE

BPER procederà all'annullamento delle azioni dalla stessa detenute nelle Incorporande, mentre quelle non possedute dall'Incorporante saranno, in base al suindicato rapporto di cambio, sostituite con azioni ordinarie di BPER di nuova emissione.

Nessun onere verrà posto a carico degli azionisti delle Incorporande per le operazioni di concambio né per quelle di vendita effettuate dagli stessi.

Le azioni ordinarie BPER destinate al concambio delle azioni delle Incorporande saranno quotate al pari delle azioni ordinarie di BPER in circolazione e saranno messe a disposizione degli aventi diritto, secondo le forme proprie della gestione accentrata delle azioni da parte di Monte Titoli S.p.A in regime di dematerializzazione alla data di Borsa aperta immediatamente successiva a quella di decorrenza degli effetti civilistici della fusione (di seguito, "**Data di Consegna**").

Qualora, in applicazione del rapporto di cambio, spettasse agli azionisti delle Incorporande di ricevere un numero non intero di azioni BPER, l'Incorporante procederà alla consegna di azioni BPER fino a concorrenza del numero intero e riconoscerà agli azionisti, anche per il tramite degli Intermediari Depositari,

il controvalore dei diritti frazionari al prezzo ufficiale delle azioni BPER alla Data di Consegna, senza aggravio di spese, bolli o commissioni.

Gli azionisti diversi da BPER, ove non già azionisti dell'Incorporante, diverranno azionisti di BPER e pertanto soggetti alle previsioni del suo Statuto sociale e della normativa sulle società cooperative bancarie di cui al D.Lgs. 385/1993 (TUB). L'art. 9 dello Statuto sociale di BPER prevede che chi intende essere ammesso a socio deve presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione che decide in ordine all'ammissione/diniego a socio con delibera motivata avuto riguardo all'interesse della società, alle prescrizioni statutarie ed allo spirito della forma cooperativa. Conformemente a quanto stabilito dall'art. 30 TUB, in assenza di delibera di ammissione a socio, non potranno essere esercitati per le azioni possedute, diritti diversi da quelli aventi contenuto patrimoniale.

Resta fermo quanto previsto dal Regolamento per l'ammissione a socio pubblicato sul sito Internet dell'Incorporante www.bper.it.

5) DECORRENZA DELLA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI

Le azioni ordinarie attribuite dall'Incorporante in concambio delle azioni di ciascuna Incorporanda, avranno tutte godimento dal primo giorno dell'esercizio sociale nel quale le fusioni avranno efficacia ai sensi dell'art. 2504 bis c.c.

6) EFFICACIA DELLA FUSIONE E DECORRENZA DEGLI EFFETTI CONTABILI E FISCALI

Ai sensi dell'art. 2504 bis comma 2 c.c., gli effetti giuridici della fusione decorreranno dalla data dell'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione nel Registro Imprese prescritte dall'art. 2504 c.c., ovvero da una data successiva, come consentito in caso di fusione mediante incorporazione, se espressamente stabilito nell'atto di fusione.

Le operazioni dell'Incorporanda saranno imputate al bilancio dell'Incorporante con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui si produrranno gli effetti giuridici della fusione; analoga decorrenza è prevista ai fini fiscali.

7) EVENTUALE TRATTAMENTO PER PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI E PER I POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE AZIONI.

Non sussistono categorie di azioni fornite di diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie né titoli diversi dalle azioni. Si precisa che nessuna delle società partecipanti alla fusione ha in corso prestiti obbligazionari convertibili.

8) DIRITTO DI RECESSO

A ciascun azionista delle Incorporande che non abbia concorso all'adozione della delibera dell'assemblea straordinaria di approvazione della fusione – assente, astenuto o dissenziente - spetta il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 comma 1 c.c. in quanto la fusione per incorporazione in BPER, costituita in forma di società cooperativa, comporta la trasformazione eterogenea delle Incorporande, costituite in forma di "società per azioni", e la modificazione dei diritti di voto e di partecipazione.

Gli azionisti legittimati all'esercizio del diritto di recesso potranno esercitare il proprio diritto, per tutte o parte delle azioni detenute, mediante lettera raccomandata A/R che dovrà essere spedita alla rispettiva Incorporanda entro 15 giorni di calendario dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera dell'assemblea straordinaria della Incorporanda medesima di approvazione della fusione.

L'efficacia dell'eventuale recesso esercitato dagli azionisti di BPMZ, BCAM e BPRA aventi diritto, nonché il pagamento del valore di liquidazione delle azioni oggetto di recesso sono subordinati all'efficacia delle rispettive fusioni e pertanto il valore di liquidazione sarà corrisposto agli aventi diritto successivamente alla decorrenza degli effetti civilistici delle rispettive fusioni, in ogni caso entro i termini di cui all'art. 2437-quater c.c..

A tal fine si segnala che il valore di liquidazione delle azioni delle Incorporande è stato fissato dai rispettivi Consigli di Amministrazione sentito il parere del Collegio Sindacale e della società incaricata della revisione legale dei conti, "PricewaterhouseCoopers S.p.A.", con sede in Milano, in Euro 9,20 per ciascuna azione BPMZ, in Euro 16,80 per ciascuna azione BCAM, in Euro 21,80 per ciascuna azione BPRA.

La determinazione di tali valori si è basata sull'applicazione di metodi di valutazione comunemente accettati dalla prassi e dalla dottrina professionale (in particolare il "Dividend Discount Model" "DDM", nella variante dell' "Excess Capital Method", e i Multipli di Borsa "Comparable Pricing Analysis").

Nel caso in cui uno o più azionisti aventi diritto al recesso esercitino tale diritto, si svolgerà il procedimento di liquidazione ai sensi dell'art. 2437-quater c.c., con il deposito presso i competenti Registri delle Imprese e la pubblicazione dell'offerta in opzione e prelazione delle azioni degli azionisti receduti.

Le azioni delle Incorporande per le quali fosse esercitato il recesso saranno inalienabili sino all'esito del procedimento di liquidazione.

Dell'avvenuta iscrizione delle delibere assembleari delle Incorporande presso il competente Registro delle Imprese verrà data notizia ai rispettivi azionisti con apposito avviso, riportante in dettaglio le modalità ed i termini di esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 bis c.c. e della procedura di liquidazione delle azioni oggetto di recesso ai sensi dell'art. 2437-quater.

In relazione a quanto precede, BPER, con l'approvazione del presente progetto, dichiara sin d'ora che provvederà ad esercitare il diritto di opzione nonché di prelazione sull'intera quota che restasse eventualmente inoptata all'esito della suddetta offerta in opzione e prelazione.

Inoltre, ove consentito dalle disposizioni vigenti e l'Incorporante abbia in portafoglio un numero di azioni proprie sufficienti, la medesima si riserva la possibilità di acquistare tutte le azioni oggetto di recesso allo scopo di dare efficacia alla fusione, unitamente alle Incorporande, prima del termine del procedimento di liquidazione ai sensi dell'art. 2437-quater c.c., qualora quest'ultimo cada in data successiva a quella prevista per l'efficacia giuridica della fusione.

A tal fine BPER, potrà vincolare le azioni proprie detenute in portafoglio al soddisfacimento di coloro che eserciteranno eventualmente il diritto di opzione e prelazione antecedentemente, o anche successivamente, alla data di efficacia dell'atto di fusione, garantendo comunque a coloro che avranno esercitato l'opzione e la prelazione nell'ambito del procedimento di liquidazione di cui all'art. 2437-quater c.c., di ricevere in concambio azioni BPER sulla base del rapporto di cambio relativo a ciascuna operazione di fusione.

I diritti di acquisto in opzione relativi alle azioni non saranno negoziabili in alcun mercato anche non regolamentato.

9) DIRITTO DEGLI AZIONISTI DI FAR ACQUISTARE LE PROPRIE AZIONI DALL'INCORPORANTE

Agli azionisti delle Incorporande diversi da BPER sarà riconosciuto, ai sensi dell'art. 2505 bis comma 1 c.c., il diritto di far acquistare alla Incorporante, in tutto o in parte, le azioni da essi detenute nelle predette società per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso.

Tale corrispettivo è stato fissato in Euro 9,20 per ciascuna azione BPMZ in Euro 16,80 per ciascuna azione BCAM, in Euro 21,80 per ciascuna azione BPRA come da rispettive delibere consiliari, sentito il parere del Collegio Sindacale e della società incaricata della revisione legale dei conti "Pricewaterhouse Coopers S.p.A." con sede in Milano, via Monte Rosa n. 91.

Tale diritto potrà essere esercitato mediante lettera raccomandata A/R che dovrà essere spedita alla rispettiva Incorporanda entro 15 giorni di calendario dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera dell'assemblea straordinaria di approvazione della fusione.

Si specifica che l'efficacia dell'eventuale esercizio del diritto di vendita, nonché il pagamento del relativo prezzo, sono subordinati all'efficacia delle rispettive fusioni; tale prezzo sarà corrisposto agli aventi diritto successivamente alla data di scadenza del termine per l'esercizio del diritto di vendita e comunque, entro la data di efficacia civilistica delle rispettive fusioni.

Dell'avvenuta iscrizione della delibera assembleare delle Incorporande presso il competente Registro delle Imprese verrà data notizia ai rispettivi azionisti con apposito avviso riportante anche le modalità e i termini di esercizio del diritto di vendita ai sensi dell'art. 2505 bis c.c.

10) VANTAGGI PARTICOLARI EVENTUALMENTE PROPOSTI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI.

Non sono previsti vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione.

Modena, 27 maggio 2014

Banca popolare dell'Emilia Romagna

Società cooperativa

Il Presidente

Ettore Caselli

Allegato al progetto di fusione: Statuto della Società Incorporante



**Banca popolare
dell'Emilia Romagna**



Sede in Modena, Via San Carlo 8/20
Registro delle Imprese di Modena e cod. fisc. n. 01153230360
Cap. soc. al 31 dicembre 2013 Euro 1.001.482.977

STATUTO SOCIALE

**aggiornato con le modifiche deliberate
dall'Assemblea straordinaria dei Soci del 12 aprile 2014 e con le
proposte di modifica deliberate dal Consiglio di Amministrazione
nelle sedute del 6 e del 27 maggio 2014.**

**COSTITUZIONE,
DENOMINAZIONE, SCOPO, DURATA E SEDE
DELLA SOCIETA'**

Articolo 1

1 La Banca popolare dell'Emilia, costituita con atto del 29 dicembre 1983, ha assunto, dal 1° maggio 1992, la denominazione di Banca popolare dell'Emilia Romagna, Società cooperativa, in forma abbreviata "BPER".

2 La Società è retta dalle disposizioni di legge e dalle norme del presente Statuto.

Articolo 2

1. La Società raccoglie il risparmio ed esercita il credito nei confronti dei propri soci ed anche dei non soci, ispirandosi ai principi della mutualità.

2. Essa si propone lo sviluppo delle attività produttive, con particolare riguardo alle imprese medie e minori, ed incoraggia il risparmio popolare in tutte le sue forme.

3. In aderenza alle proprie finalità istituzionali la Società accorda ai clienti soci talune agevolazioni nella fruizione di suoi servizi.

4. La Società, nella sua qualità di capogruppo del Gruppo bancario "Banca popolare dell'Emilia Romagna", ai sensi dell'art.61 del Decreto legislativo 385/1993, emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti del Gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia e dalle altre Autorità di Vigilanza nell'interesse della stabilità del Gruppo.

Articolo 3

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2100, con facoltà di proroga.

Articolo 4

La Società ha la sede legale in Modena. Previa le autorizzazioni prescritte, può istituire e sopprimere dipendenze ed uffici di rappresentanza in Italia e all'estero.

PATRIMONIO SOCIALE, SOCI ED AZIONI

Articolo 5

Il patrimonio della Società è costituito:

- a) dal capitale sociale;
- b) dalla riserva ordinaria legale;
- c) dalla riserva straordinaria;
- d) da eventuali altri fondi e riserve.

Articolo 6

1. Il capitale è variabile ed è rappresentato dal numero delle azioni nominative, del valore nominale di Euro 3,00 ciascuna, complessivamente sottoscritte dai soci.

2. L'emissione delle azioni, che è illimitata, può essere deliberata:

- a) in via ordinaria dal Consiglio di amministrazione;
- b) in via straordinaria dall'Assemblea straordinaria dei soci ovvero dal Consiglio di amministrazione, quando tale competenza sia ad esso riconosciuta dalla legge o dallo Statuto.

3. Ove le azioni siano quotate in mercati regolamentati, l'emissione di nuove azioni può avvenire solamente ai sensi del secondo comma, lettera b).

4. L'Assemblea stessa può attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di emettere azioni ed obbligazioni convertibili in azioni della Società, nel rispetto della normativa di legge.

5. Le azioni sono indivisibili e non sono consentite cointestazioni.

6. Se una azione diviene di proprietà di più persone, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune.

7. Nei limiti stabiliti dalla normativa vigente, la Società può emettere categorie di azioni fornite di diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie, determinandone il contenuto.

8. Tutte le azioni appartenenti a una medesima categoria conferiscono uguali diritti.

9. L'Assemblea straordinaria dei soci del 3 settembre 2011 ha attribuito al Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 2420-ter del Codice Civile, la facoltà, esercitabile entro il termine massimo di cinque anni dalla data della deliberazione: (i) di emettere, in una o più volte, obbligazioni convertibili in azioni ordinarie della Società, per un importo complessivo massimo di nominali Euro 250.000.000,00, da offrire in opzione agli aventi diritto; e conseguentemente (ii) di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte e in via scindibile, per un importo complessivo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di massimi Euro 250.000.000,00, irrevocabilmente a servizio esclusivo della conversione di tali obbligazioni, mediante emissione di azioni ordinarie della Società aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie della Società in circolazione alla data di emissione.

10*. L'Assemblea straordinaria dei soci del [6/7] giugno 2014 ha deliberato un aumento di capitale sociale a pagamento per un importo complessivo massimo pari a Euro 750.000.000,00, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, da eseguirsi entro il 31 dicembre 2014, in forma scindibile, mediante emissione di nuove azioni ordinarie del valore nominale di Euro 3,00 ciascuna, da offrirsi in opzione agli aventi diritto ai sensi dell'art. 2441 del Codice Civile. La predetta Assemblea straordinaria ha conferito al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per determinare: (i) il prezzo di emissione delle azioni ordinarie di nuova emissione, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, tenendo conto, tra l'altro, delle condizioni di mercato, dell'andamento delle quotazioni delle azioni della Società, dei risultati economici, patrimoniali e finanziari della Società, nonché delle prassi di mercato per operazioni similari, in prossimità dell'avvio dell'offerta. Il prezzo di emissione sarà determinato applicando uno sconto sul prezzo teorico ex diritto (cd. Theoretical Ex-Right Price – “TERP”) delle azioni ordinarie, calcolato, secondo le metodologie correnti, sulla base del prezzo ufficiale di Borsa del giorno di Borsa aperta antecedente detta determinazione o, se disponibile, sulla base del prezzo ufficiale di Borsa del medesimo giorno in cui sarà assunta la determinazione. Il prezzo di emissione di ciascuna azione ordinaria, tenuto conto anche dell'eventuale sovrapprezzo, non potrà essere inferiore al suo valore nominale unitario (Euro 3,00); (ii) in conseguenza di quanto previsto sub (i) - la porzione di prezzo da imputare a capitale, il numero massimo di azioni da emettere nonché il rapporto di assegnazione in opzione, disponendo al riguardo eventuali arrotondamenti; (iii) la tempistica per l'esecuzione dell'aumento di capitale, in particolare per l'avvio dell'offerta in opzione, nel rispetto del termine finale del 31 dicembre 2014, nonché per la successiva offerta in Borsa degli eventuali diritti inoptati al termine del periodo di sottoscrizione. Qualora entro il 31 dicembre 2014 l'aumento di capitale non risultasse interamente sottoscritto, il capitale sociale si intenderà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

11[■]. Il Consiglio di amministrazione, in data, giusta deliberazione risultante da atto pubblico ai sensi dell'art. 2505 bis del Codice Civile, a rogito Notaio Franco Soli di Modena, rep. n....., racc. n....., nell'approvare il progetto di fusione per incorporazione nella Banca popolare dell'Emilia Romagna soc. coop della Banca Popolare del Mezzogiorno S.p.A., della Banca della Campania S.p.A. e della Banca Popolare di Ravenna S.p.A., ha deliberato di aumentare il capitale sociale mediante emissione di azioni ordinarie da nominali Euro 3,00 ciascuna, aventi godimento regolare e le stesse caratteristiche di quelle in circolazione da riservare al servizio del concambio agli azionisti diversi dall'Incorporante di: (i) Banca Popolare del Mezzogiorno S.p.A, sino a massime n. 1.676.382 azioni, così per massimi Euro 5.029.146; (ii) Banca della Campania

* Comma il cui inserimento è stato proposto con delibera consiliare del 6 maggio 2014 trasmessa all'Autorità di Vigilanza ai fini del rilascio del provvedimento di accertamento ai sensi degli articoli 56 e 61 del D.Lgs. n. 385/93 con lettera dell'8 maggio 2014, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Straordinaria dei soci convocata per i giorni 6 e 7 giugno 2014.

■ Comma il cui inserimento è stato proposto con delibera consiliare del 27 maggio 2014, da inoltrare all'Autorità di Vigilanza ai fini del rilascio del provvedimento di accertamento ai sensi degli articoli 56 e 61 del D.Lgs. n. 385/93.

S.p.A, sino a massime n. 275.879 azioni, così per massimi Euro 827.637; (iii) Banca Popolare di Ravenna S.p.A., sino a massime n. 1.717.006 azioni, così per massimi Euro 5.151.018.

Articolo 7

1. L'Assemblea, su proposta del Consiglio di amministrazione, può determinare, con deliberazione in sede di approvazione del bilancio, l'importo che, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dal bilancio stesso, deve essere versato in sede di sottoscrizione in aggiunta al valore nominale di ogni nuova azione nonché la misura degli eventuali interessi di conguaglio.
2. Il Consiglio di amministrazione determina a norma di legge, il prezzo di rimborso delle azioni per i casi di scioglimento del rapporto sociale stabiliti dalla legge e dallo Statuto.
3. Il Consiglio di amministrazione determina, altresì, la misura della tassa di ammissione a socio.
4. Il Consiglio di amministrazione può, con apposita delibera, predeterminare, esercizio per esercizio, il numero massimo di azioni che possono essere sottoscritte, nel rispetto dei limiti di legge al possesso azionario, da ciascun socio o da chi venga ammesso a socio.

Articolo 8

1. Possono essere ammesse a socio le persone fisiche, con la esclusione di quelle che trovansi nelle condizioni previste dal successivo art.11.
2. Possono inoltre assumere la qualità di socio le persone giuridiche, le società di ogni tipo, i consorzi e le associazioni.
3. L'ammissione a socio è subordinata al possesso del numero minimo di azioni fissato, con cadenza almeno annuale, dal Consiglio di amministrazione, tenendo conto anche dell'andamento della quotazione dell'azione nel mercato regolamentato, in misura comunque non superiore a 500 (cinquecento) azioni.
4. I rappresentanti legali dei soci menzionati nel comma 2 e quelli dei minori esercitano tutti i diritti sociali spettanti ai soggetti rappresentati, ma non sono eleggibili, in tale veste, alle cariche sociali.

Articolo 9

1. Chi intende essere ammesso a socio deve presentare domanda scritta al Consiglio di amministrazione, dichiarando di accettare le norme dello Statuto e dei regolamenti sociali.
2. La domanda di ammissione deve indicare le generalità, la cittadinanza, la residenza e ogni altra informazione e dichiarazione dovute per legge o richieste dalla Società secondo quanto previsto nel presente Statuto e nei regolamenti sociali.
3. Sulle domande di ammissione a socio decide il Consiglio di amministrazione, con delibera motivata, avuto riguardo all'interesse della società, alle prescrizioni statutarie ed allo spirito della forma cooperativa.
4. Quando le domande di ammissione a socio risultano accolte dal Consiglio di amministrazione ne è fatta comunicazione all'interessato e annotazione nel Libro dei soci.
5. In caso di diniego all'ammissione a socio, ove sia presentata istanza di revisione della delibera nei termini e con le formalità di legge, il Consiglio di amministrazione è tenuto a riesaminare la domanda su conforme decisione del Collegio dei probiviri, costituito a norma di Statuto ed integrato con un rappresentante dell'aspirante socio.
6. In assenza di delibera di ammissione a socio, non possono essere esercitati, per le azioni possedute, diritti diversi da quelli aventi contenuto patrimoniale.

Articolo 10

Il titolare delle azioni, la cui domanda di ammissione sia stata accolta, acquisisce la qualità di socio con l'iscrizione nel Libro dei soci, previo versamento della tassa di ammissione e degli eventuali interessi di conguaglio.

Articolo 11

Non possono essere ammessi a soci gli interdetti, gli inabilitati e coloro che abbiano riportato condanne a pene che comportino interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o da uffici direttivi presso imprese.

Articolo 12

1. Nessuno può essere intestatario di azioni per un valore nominale complessivo eccedente il limite di partecipazione al capitale sociale stabilito dalla legge.
2. Chi, per successione od altra causa, venga a trovarsi in possesso di azioni per un valore nominale superiore a quello massimo fissato dalla legge, è tenuto a procedere all'alienazione delle azioni eccedenti entro un anno dal giorno della contestazione dell'eccedenza.
3. Trascorso inutilmente tale termine, il Consiglio di amministrazione sospende il pagamento del dividendo sulle azioni eccedenti e le rimborsa a norma dell'art.7, secondo comma.

Articolo 13

In caso di morte del socio, gli eredi hanno facoltà di presentare ai sensi e per gli effetti stabiliti dagli artt. 9 e 10 ed entro due anni dall'apertura della successione, la domanda di ammissione a socio per le azioni cadute in successione.

Articolo 14

1. Il recesso è ammesso nei soli casi previsti dalla legge.
2. Per il rimborso delle azioni al socio receduto si applicano le disposizioni dell'art.7, secondo comma.

Articolo 15

1. Oltre che nei casi previsti dalla legge, il Consiglio di amministrazione può escludere dalla Società i soci che vengano a trovarsi in una delle condizioni indicate nell'art.11; nonché:
 - a) coloro che abbiano costretto la Società ad atti giudiziali per l'inadempimento delle obbligazioni contratte;
 - b) coloro che si siano resi responsabili di atti dannosi per l'interesse o per il prestigio della Società.
2. Contro la deliberazione di esclusione, da notificarsi al socio escluso con lettera raccomandata, questi può ricorrere al Collegio dei probiviri entro trenta giorni dalla notifica, salva la possibilità di proporre opposizione avanti il Tribunale a sensi di legge.
3. Il Collegio dei probiviri decide entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso.
4. Al socio escluso compete il rimborso delle azioni in conformità all'art.7, secondo comma, salvo quanto previsto dall'art.19.

Articolo 16

1. In ogni ipotesi di rimborso di azioni il Consiglio di amministrazione annulla le azioni stesse.
2. L'ammontare corrispondente alle azioni rimborsate viene tenuto a disposizione degli aventi diritto.

Articolo 17

Con delibera del Consiglio di amministrazione, la Società può acquistare o rimborsare proprie azioni purché l'acquisto o il rimborso sia fatto nei limiti degli utili distribuiti e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, a tali fini destinati dalla Assemblea dei soci. Le azioni acquistate possono essere dal Consiglio ricollocate oppure annullate.

Articolo 18

1. Il socio partecipa al dividendo deliberato dall'Assemblea con effetto dall'inizio dell'esercizio ovvero dal diverso momento stabilito dall'Assemblea stessa.
2. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili restano

devoluti alla Società.

Articolo 19

1. Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o ad altro vincolo con effetto verso la Società, senza l'autorizzazione del Consiglio di amministrazione.
2. Il pegno ed ogni altro vincolo producono effetto nei confronti della Società dal momento in cui sono annotati nel Libro dei soci.
3. In caso di pegno e di usufrutto delle azioni, il diritto di voto in Assemblea resta comunque riservato al socio.
4. Le azioni che si trovino comunque depositate presso la Società si intendono, per patto sociale, vincolate a garanzia di ogni credito, diretto od indiretto, che la Società stessa abbia nei confronti del socio e, relativamente ad esse, è espressamente riconosciuto alla Società diritto di ritenzione.
5. Quando il socio risulti inadempiente, le azioni predette possono essere alienate dalla Società per conto del socio, oppure da essa acquistate o rimborsate a norma dell'art.17, portando il ricavato a compensazione del proprio credito fino a concorrenza.

OPERAZIONI DELLA SOCIETA'

Articolo 20

1. Per il conseguimento dei suoi scopi istituzionali, la Società può, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, compiere tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari consentiti, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.
2. La Società può emettere obbligazioni, anche convertibili in azioni, con l'osservanza delle disposizioni di legge.

Articolo 21

1. Nel caso di sottrazione, smarrimento o distruzione di libretti di deposito a risparmio con somme non superiori a quelle previste dalle leggi speciali, viene rilasciato il duplicato a chi ha denunciato la perdita, trascorsi dieci giorni dall'affissione della denuncia nei locali aperti al pubblico della sede o della dipendenza emittente del libretto semprechè, in tale periodo, non siano pervenute opposizioni.
2. In quest'ultimo caso il duplicato è rilasciato soltanto su ordine dell'Autorità giudiziaria.

ORGANI DELLA SOCIETA'

Articolo 22

L'esercizio delle funzioni sociali, secondo le rispettive competenze determinate dalla legge e dalle disposizioni che seguono, è demandato:

- a) all'Assemblea dei soci;
- b) al Consiglio di amministrazione;
- c) al Collegio sindacale;
- d) al Collegio dei probiviri;
- e) alla Direzione generale.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 23

1. L'Assemblea dei soci è ordinaria o straordinaria.
2. L'Assemblea si tiene nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, purchè in Italia.
3. L'Assemblea può essere validamente tenuta anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, purchè risultino garantite l'identificazione dei soci legittimati a parteciparvi e la possibilità per essi di intervenire nella discussione degli argomenti trattati e di esprimere il voto

nelle deliberazioni. In ogni caso il Presidente ed il Segretario debbono essere presenti nel luogo indicato nell'avviso di convocazione di cui al comma che precede, ove si considera svolta l'adunanza.

4. L'Assemblea dei soci è convocata dal Consiglio di amministrazione, nei termini prescritti dalla normativa vigente, mediante avviso di convocazione da pubblicarsi sul sito Internet della Società e sui quotidiani "Il Sole 24 ORE" e "QN Quotidiano Nazionale". Essa è inoltre convocata dal Collegio sindacale, ovvero da almeno due Sindaci, nei casi previsti dalla legge.

5. Il Consiglio di amministrazione deve, inoltre, convocare senza ritardo l'Assemblea dei soci, quando ne sia fatta domanda scritta da parte di almeno un ventesimo dei soci aventi diritto di voto alla data della richiesta. La sottoscrizione di ciascun socio richiedente deve essere autenticata da procuratori della Società, ovvero dagli intermediari che tengono i conti sui quali sono registrate le azioni emesse dalla Società detenute dal socio richiedente, ovvero da notai. La richiesta deve essere accompagnata dal deposito delle certificazioni di partecipazione al sistema di gestione accentrata, attestanti la legittimazione dei soci richiedenti.

6. Con le modalità, nei termini e nei limiti stabiliti dalla legge, i soci che rappresentino (i) un numero non inferiore a un cinquantesimo dei soci aventi diritto di voto alla data della richiesta ovvero (ii) anche congiuntamente, una quota di partecipazione non inferiore ad un cinquantesimo del capitale sociale, possono, con domanda scritta, chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in Assemblea, quale risulta dall'avviso di convocazione, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. La sottoscrizione di ciascun socio richiedente deve essere autenticata da procuratori della Società, ovvero dagli intermediari che tengono i conti sui quali sono registrate le azioni emesse dalla Società detenute dal socio richiedente, ovvero da notai. La richiesta deve essere accompagnata dal deposito delle certificazioni di partecipazione al sistema di gestione accentrata, attestanti la legittimazione dei soci richiedenti. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare ai sensi del presente comma, non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Articolo 24

1. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni, dalla chiusura dell'esercizio sociale.

2. L'Assemblea ordinaria:

- su proposta motivata del Collegio sindacale, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti ad una Società di revisione iscritta nell'apposito registro, determinandone il corrispettivo e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico; sussistendone i presupposti, sentito il Collegio sindacale, revoca l'incarico;
- determina, nel rispetto delle previsioni di legge e delle disposizioni regolamentari in materia, l'ammontare dei compensi da corrispondere ai Consiglieri. La remunerazione dei Consiglieri investiti di particolari cariche in conformità allo Statuto è stabilita dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Collegio sindacale;
- determina la misura dei compensi da corrispondere ai Sindaci;
- approva le politiche di remunerazione a favore degli organi con funzione di supervisione, gestione e controllo e del personale;
- approva eventuali piani di remunerazione basati su strumenti finanziari;
- può nominare, anche al di fuori dei componenti del Consiglio di Amministrazione, un Presidente Onorario, scelto tra persone che abbiano significativamente contribuito al prestigio e allo sviluppo della Società. La carica di Presidente Onorario non è remunerata;
- delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge.

3. L'Assemblea straordinaria delibera sugli oggetti riservati dalla legge alla sua competenza.

4. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea e di esercitare il diritto di voto i soci che da almeno 90 (novanta) giorni sono iscritti nel Libro dei soci e per i quali, entro la fine del terzo giorno di mercato

aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione ovvero entro il diverso termine stabilito dalla norma vigente, sia stata effettuata alla Società la comunicazione da parte dell'intermediario abilitato alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari ai sensi delle disposizioni vigenti.

5. Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero di azioni che possiede.

6. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea, nel rispetto delle norme di legge, da altro socio. La rappresentanza non può essere conferita ai componenti degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della Società, né alle società da essa controllate o ai componenti degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste. La delega, che è valida tanto per la prima che per la seconda convocazione, deve essere conferita per iscritto, deve indicare espressamente il nome del rappresentante e deve essere autenticata, nella firma del delegante, da procuratori della Società, da intermediari abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari ovvero da notai.

7. Ogni socio non può rappresentare più di cinque altri soci, salvo i casi di rappresentanza legale.

8. Non sono ammessi voti per corrispondenza.

9. Nel rispetto della normativa vigente, il Consiglio di amministrazione può consentire l'esercizio del diritto di voto prima dell'Assemblea e/o durante il suo svolgimento, senza necessità di presenza fisica alla stessa in proprio o tramite delegato, mediante l'utilizzo di mezzi elettronici con modalità, da rendersi note nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, tali da garantire l'identificazione dei soggetti cui spetta il diritto di voto, la sicurezza delle comunicazioni e, in caso di voto segreto, la segretezza.

10. I componenti del Consiglio di amministrazione non possono votare nelle deliberazioni concernenti la loro responsabilità.

Articolo 25

1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento, in proprio o per rappresentanza legale o per delega, di almeno un quinto dei soci aventi diritto di intervenire in Assemblea e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero di essi.

2. L'Assemblea straordinaria in prima convocazione, anche nei casi in cui la legge richieda una maggioranza speciale, è validamente costituita con l'intervento, in proprio o per rappresentanza legale o per delega, di almeno un ottavo dei soci aventi diritto di intervenire e, in seconda convocazione, con l'intervento di almeno l'uno per cento dei soci medesimi.

Articolo 26

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o da chi lo sostituisce a sensi di Statuto, e, in mancanza, da persona eletta dagli intervenuti. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.

2. Salvo quanto disposto dall'art.29, secondo comma, funge da Segretario dell'Assemblea ordinaria il Segretario del Consiglio di amministrazione o, in sua assenza, altro socio designato dall'Assemblea.

3. Il Presidente può scegliere tra gli intervenuti due o più scrutatori.

Articolo 27

1. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei voti espressi, salvo che si tratti della elezione alle cariche sociali, per la quale si procede ai sensi dei successivi artt. 31, 32, 33, 43, 44, 44-bis e 46.

2. L'Assemblea straordinaria delibera con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi.

3. In ogni caso le deliberazioni riguardanti il cambiamento dell'oggetto sociale, il trasferimento della Sede sociale all'estero e lo scioglimento anticipato della Società debbono essere adottate con il

voto favorevole di almeno un decimo di tutti i soci aventi diritto di intervenire all'Assemblea ai sensi dell'art.24, quarto comma.

4. Le votazioni in Assemblea hanno luogo in modo palese.

5. Per la nomina delle cariche sociali, esclusa quella del Presidente Onorario, si procede a scrutinio segreto. L'Assemblea, su proposta del Presidente, può deliberare di procedere con voto palese.

Articolo 28

1. Qualora in una seduta non si esaurisca l'ordine del giorno, l'Assemblea può essere prorogata dal Presidente non oltre l'ottavo giorno successivo, mediante dichiarazione da farsi all'adunanza e senza necessità di altro avviso.

2. Nella seconda tornata l'Assemblea si costituisce e delibera con le stesse maggioranze stabilite per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'Assemblea di cui si effettua la continuazione.

Articolo 29

1. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale che, redatto dal Segretario, viene firmato dal Presidente, dal Segretario, e, se nominati, dagli scrutatori.

2. Nei casi di legge ed inoltre ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da notaio, previamente designato dal Presidente stesso.

3. Il Libro dei verbali delle Assemblee e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal Presidente od autenticati da notaio, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 30

1. Il Consiglio di amministrazione è formato da diciannove Consiglieri, eletti dall'Assemblea tra i soci.

2. I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica e sono rieleggibili.

3. Il Consiglio si rinnova, nel corso di ogni triennio, parzialmente ogni anno, nella misura di sei Consiglieri il primo anno, sette Consiglieri il secondo anno e sei Consiglieri il terzo anno.

4. La composizione del Consiglio di amministrazione deve assicurare l'equilibrio tra i generi nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 31

1. All'elezione dei componenti del Consiglio di amministrazione si procede sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali i candidati sono elencati con un numero progressivo.

2. La presentazione di liste deve rispettare i seguenti requisiti:

- a) la lista - con la sottoscrizione di ciascun socio presentatore autenticata da procuratori della Società, ovvero dagli intermediari che tengono i conti sui quali sono registrate le azioni emesse dalla Società detenute dal socio presentatore, ovvero da notai - deve essere presentata da un numero minimo di 500 (cinquecento) soci, ovvero da soci titolari, anche congiuntamente, di una quota di partecipazione non inferiore allo 0,50% del capitale sociale;
- b) la lista deve indicare un numero di candidati pari a quello dei Consiglieri da eleggere, presentandone un numero appartenente al genere meno rappresentato che assicuri, all'interno della lista stessa, il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa vigente, con arrotondamento per eccesso all'unità superiore in caso di numero frazionario;
- c) fra i candidati, almeno due, specificamente indicati, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i Sindaci dall'articolo 148, terzo comma, del D. Lgs. 24 febbraio

- 1998, n. 58, nonché gli eventuali ulteriori prescritti dalla normativa vigente (i “Requisiti di Indipendenza”);
- d) la lista, deve essere depositata presso la sede legale della Società nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente;
 - e) unitamente alla lista i soci presentatori devono depositare presso la sede legale della Società ogni documentazione e dichiarazione richiesta dalla normativa vigente e comunque: (i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'assenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica dallo Statuto e dalla normativa vigente nonché l'eventuale possesso dei Requisiti di Indipendenza; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società; (iii) le informazioni relative all'identità dei soci presentatori, con indicazione della percentuale di partecipazione detenuta, da attestarsi nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.
3. La qualifica di candidato appartenente al genere meno rappresentato e quella di candidato in possesso dei Requisiti di Indipendenza possono cumularsi nello stesso soggetto.
 4. Le liste presentate senza l'osservanza dei termini e delle modalità che precedono sono considerate come non presentate e non vengono ammesse al voto.
 5. Eventuali irregolarità della lista che riguardino singoli candidati comportano soltanto l'esclusione dei medesimi.
 6. Ciascun socio può presentare o concorrere a presentare una sola lista di candidati; in caso di inosservanza la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna delle liste.
 7. Ogni candidato può candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.
 8. Ciascun socio può votare una sola lista di candidati.

Articolo 32

1. Alla elezione dei Consiglieri di amministrazione si procede come di seguito precisato.
2. Qualora siano validamente presentate più liste, si applicano le seguenti disposizioni.
 - 2.1 Dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, nell'ordine progressivo con cui sono elencati in lista, tutti gli Amministratori da eleggere, tranne uno.
 - 2.2 Dalla lista risultata seconda per numero di voti conseguiti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti è tratto, nell'ordine progressivo di presentazione, un Amministratore (rispettivamente la “Lista di Minoranza” e il “Consigliere di Minoranza”). Per rapporti di collegamento rilevanti si intendono quelli individuati dalle applicabili disposizioni del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e del Regolamento di attuazione adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999.
 - 2.3 In caso di parità di voti fra liste, si procede a votazione di ballottaggio da parte dell'Assemblea, al fine di stabilirne la graduatoria.
 - 2.4 Qualora, al termine delle votazioni, non risulti eletto un numero di Consiglieri appartenenti al genere meno rappresentato e/o di Consiglieri in possesso dei Requisiti di Indipendenza atto ad assicurare la presenza in Consiglio di amministrazione del relativo numero minimo di Consiglieri, si procede ad escludere tanti candidati eletti quanto necessario, sostituendoli con i candidati muniti dei requisiti, tratti dalla stessa lista cui appartiene il candidato da escludere, in base all'ordine progressivo di elencazione. Le sostituzioni hanno luogo con riferimento prima all'appartenenza al genere meno rappresentato e poi al possesso dei Requisiti di Indipendenza. In entrambi i casi, tale meccanismo di sostituzione si applica dapprima, in sequenza, a ciascuna delle liste che non abbiano espresso alcun Consigliere in possesso del requisito in questione, a partire da quella più votata. Ove ciò non sia sufficiente ovvero qualora entrambe le prime due liste abbiano espresso almeno un Consigliere in possesso del requisito in questione, la sostituzione si applica, in sequenza, a entrambe le liste, a partire da quella più votata. All'interno delle liste la sostituzione dei candidati da

escludere ha luogo a partire dai candidati contraddistinti dal numero progressivo più elevato. Qualora, anche applicando tali meccanismi di sostituzione, non sia possibile completare il numero minimo di Consiglieri appartenenti al genere meno rappresentato e/o di Consiglieri in possesso dei Requisiti di Indipendenza, all'elezione dei Consiglieri mancanti provvede l'Assemblea con deliberazione assunta a maggioranza relativa su proposta dei soci presenti. In tal caso, le sostituzioni si applicano, in sequenza, a ciascuna delle liste, a partire da quella più votata e, all'interno delle liste, a partire dai candidati contraddistinti dal numero progressivo più elevato.

3. Qualora sia validamente presentata una sola lista, dalla stessa sono tratti tutti i Consiglieri da eleggere.

4. Qualora non sia validamente presentata alcuna lista, il Consiglio di amministrazione ha facoltà di presentare in Assemblea una scheda, anche elettronica, di voto contenente un elenco non vincolante di candidati. In tal caso ciascun socio può modificare in tutto o in parte la scheda di voto sia eliminando i candidati che non intende votare, sia aggiungendo eventualmente, in luogo di quelli eliminati, uno o più nuovi candidati.

4.1 Risultano eletti i candidati che conseguono il maggior numero di voti.

4.2 In caso di parità di voti fra candidati, l'Assemblea procede a votazione di ballottaggio al fine di stabilirne la graduatoria.

4.3 Qualora al termine delle votazioni non risulti eletto un numero di Consiglieri appartenenti al genere meno rappresentato e/o di Consiglieri in possesso dei Requisiti di Indipendenza atto ad assicurare la presenza in Consiglio di Amministrazione del relativo numero minimo di Consiglieri, si escludono tanti candidati eletti quanto necessario, sostituendo a quelli meno votati i primi candidati non eletti muniti dei necessari requisiti. Le sostituzioni hanno luogo con riferimento prima all'appartenenza al genere meno rappresentato e poi al possesso dei Requisiti di Indipendenza. Qualora, anche applicando tale meccanismo di sostituzione, non sia possibile completare il numero dei Consiglieri da eleggere, all'elezione dei Consiglieri mancanti provvede l'Assemblea con deliberazione assunta a maggioranza relativa su proposta dei soci presenti.

5. Qualora non sia validamente presentata alcuna lista e il Consiglio di Amministrazione non formuli una proposta ai sensi del comma 4, ovvero qualora, pur in presenza di liste, non venga raggiunto il numero complessivo di diciannove Consiglieri in forza delle disposizioni che precedono, l'Assemblea procede all'elezione dei Consiglieri mancanti a maggioranza relativa tra singoli candidati proposti dai soci presenti, fermo il rispetto del numero minimo di Consiglieri appartenenti al genere meno rappresentato e/o di Consiglieri in possesso dei Requisiti di Indipendenza.

5.1 In caso di parità di voti fra candidati, l'Assemblea procede a votazione di ballottaggio al fine di stabilirne la graduatoria.

Articolo 33

1. Ove, in corso d'esercizio, vengano a mancare uno o più Consiglieri, si provvede alla loro sostituzione nel rispetto delle seguenti disposizioni.

2. Qualora il Consigliere cessato sia stato tratto dalla lista risultata prima per numero di voti ottenuti, il Consiglio di amministrazione, con l'approvazione del Collegio Sindacale, provvede a sostituirlo, scegliendo il Consigliere da cooptare anche tra soggetti non inseriti nella predetta lista, fermo il rispetto dell'appartenenza al genere meno rappresentato e/o dei Requisiti di Indipendenza, ove, per effetto della cessazione, non permanga nel Consiglio di amministrazione il relativo numero minimo di Consiglieri.

2.1. Il Consigliere cooptato dura in carica fino alla successiva Assemblea, che provvede alla sostituzione del Consigliere cessato.

2.2. L'Assemblea delibera sulla sostituzione a maggioranza relativa senza vincolo di lista, scegliendo tra i candidati proposti dai soci.

2.3. Possono presentare candidature i soci che rappresentano almeno un quinto del numero di soci o che detengono, anche congiuntamente, almeno un quinto della quota minima di partecipazione al

capitale, richiesti ai fini della presentazione di una lista per l'elezione del Consiglio di amministrazione.

2.4. Ciascun socio può presentare o concorrere a presentare una sola candidatura per ciascuna sostituzione; in caso di inosservanza la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna candidatura.

2.5. La candidatura, sottoscritta da colui o coloro che la presentano, deve indicare il nominativo del candidato e deve essere depositata presso la sede legale della Società entro il termine previsto dalla normativa vigente per la presentazione delle liste di candidati per l'elezione del Consiglio di amministrazione, corredata da ogni documentazione e dichiarazione richiesta dalla normativa vigente e comunque: (i) dalla dichiarazione con la quale il candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'assenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica dallo Statuto e dalla normativa vigente nonché l'eventuale possesso dei Requisiti di Indipendenza; (ii) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società; (iii) dalle informazioni relative all'identità del socio o dei soci presentatori, con indicazione della percentuale di partecipazione detenuta, da attestarsi nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

2.6. La sottoscrizione di ciascun socio presentatore deve essere autenticata da procuratori della Società, ovvero dagli intermediari che tengono i conti sui quali sono registrate le azioni emesse dalla Società detenute dal socio presentatore, ovvero da notai.

2.7. Qualora, per effetto della cessazione, non permanga nel Consiglio di amministrazione il numero minimo di Consiglieri appartenenti al genere meno rappresentato e/o di Consiglieri in possesso dei Requisiti di Indipendenza, il possesso del requisito interessato è condizione di ammissibilità della candidatura.

2.8. Le candidature presentate senza l'osservanza dei termini e delle modalità che precedono sono considerate come non presentate e non vengono ammesse al voto.

2.9. Qualora non venga presentata alcuna candidatura entro il termine indicato, l'Assemblea delibera a maggioranza, scegliendo tra i candidati proposti seduta stante dai soci presenti, fermo il rispetto dell'appartenenza al genere meno rappresentato e/o dei Requisiti di Indipendenza, ove occorra integrare il relativo numero minimo di Consiglieri.

3. Qualora il Consigliere cessato sia stato tratto dalla lista risultata seconda per numero di voti ottenuti, ad esso subentra il primo candidato non eletto, in base all'ordine progressivo di elencazione, indicato nella lista di provenienza del Consigliere cessato, il quale adempia a quanto previsto al comma 3.1 e risulti, ove occorra integrare il relativo numero minimo di Consiglieri, appartenente al genere meno rappresentato e/o in possesso dei Requisiti di Indipendenza.

3.1. Il candidato interessato, nel termine fissato dal Consiglio di amministrazione, deve depositare presso la sede legale della Società una dichiarazione con la quale rinnovi l'accettazione della carica, confermi l'assenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica dalla normativa vigente e dallo Statuto, e fornisca un'indicazione aggiornata circa gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. Qualora il candidato interessato non vi provveda, subentra il successivo candidato non eletto, in base all'ordine progressivo di elencazione nella lista, e così a seguire.

3.2. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile procedere alla sostituzione secondo il meccanismo di cui ai commi 3 e 3.1, l'Assemblea provvede alla sostituzione, deliberando a maggioranza relativa senza vincolo di lista, fermo il rispetto dell'appartenenza al genere meno rappresentato e/o dei Requisiti di Indipendenza, ove occorra integrare il relativo numero minimo di Consiglieri.

3.3. Nel caso di cui al comma 3.2 ciascun socio può presentare o concorrere a presentare, ai sensi e secondo le modalità di cui ai commi 2.5, 2.6, 2.7 e 2.8, una sola candidatura per ciascuna sostituzione.

3.4. Qualora non venga presentata alcuna candidatura, l'Assemblea si esprime sulle candidature

proposte seduta stante dai soci presenti, fermo il rispetto dell'appartenenza al genere meno rappresentato e/o dei Requisiti di Indipendenza, ove occorra integrare il relativo numero minimo di Consiglieri.

4. I Consiglieri subentrati assumono – ciascuno – la durata residua del mandato di coloro che hanno sostituito.

Articolo 34

1. I componenti del Consiglio di amministrazione debbono possedere i requisiti di professionalità e onorabilità previsti dalla normativa vigente.

2. Almeno 4 (quattro) componenti devono altresì possedere i Requisiti di Indipendenza come definiti dal precedente articolo 31.

3. Il venir meno in capo a un Consigliere dei Requisiti di Indipendenza non ne determina la decadenza, se i requisiti permangono in capo al numero minimo di Consiglieri che devono possederli.

Articolo 35

1. Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Presidente e da uno a tre Vice Presidenti, che restano in carica fino alla scadenza del loro mandato di Consiglieri. Il Consiglio può, altresì, nominare, con la medesima maggioranza assoluta, un Amministratore delegato, determinandone i poteri e i relativi emolumenti.

2. Il Presidente svolge le funzioni assegnategli dalla normativa vigente, promuovendo la funzionalità del governo della Società, nonché l'effettivo ed equilibrato funzionamento e bilanciamento dei poteri tra i diversi organi e ponendosi quale interlocutore del Collegio sindacale, dei responsabili delle funzioni interne di controllo e dei comitati interni.

3. I Vice Presidenti, in ordine di anzianità di carica, sostituiscono il Presidente in ogni attribuzione, nei casi di sua assenza od impedimento. A parità di anzianità di carica, la sostituzione ha luogo in ordine di età.

4. In caso di assenza o di impedimento del Presidente e dei Vice Presidenti, le relative funzioni sono assunte dall'Amministratore delegato, se nominato, ovvero dal Consigliere più anziano di età.

5. Il Consiglio di amministrazione nomina un Segretario in possesso dei necessari requisiti di esperienza e professionalità, da scegliere tra i propri componenti o tra i dirigenti della Società.

6. Ove nominato dall'Assemblea, il Presidente Onorario, che non sia Consigliere, può partecipare alle adunanze del Consiglio di amministrazione, con funzione consultiva e senza diritto di voto, e alle Assemblee.

7. Al Presidente Onorario possono essere affidati dal Consiglio di amministrazione incarichi, non remunerati, di rappresentanza della Società in manifestazioni finalizzate ad attività culturali, scientifiche e benefiche.

Articolo 36

Ferme restando le altre cause di ineleggibilità e di decadenza previste dalla legge, non possono far parte del Consiglio di amministrazione:

- i dipendenti della Società, salvo che si tratti di componenti della Direzione generale;
- gli amministratori, i dipendenti od i componenti di comitati, commissioni od organi di controllo di istituti di credito concorrenti, salvo che si tratti di istituti partecipati dalla Società, anche attraverso altre società inserite nel proprio Gruppo bancario.

Articolo 37

1. Il Consiglio di amministrazione è convocato di regola una volta al mese in via ordinaria; in via straordinaria può essere convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure quando ne venga fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei componenti il Consiglio stesso, oppure anche dal Collegio sindacale, ovvero individualmente da ciascun membro del Collegio sindacale

previa comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di amministrazione.

2. Il Consiglio di amministrazione si riunisce in Modena presso la sede legale ovvero eccezionalmente altrove nel territorio italiano.

3. Le adunanze del Consiglio di amministrazione possono essere validamente tenute anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, purché risultino garantite sia l'identificazione delle persone legittimate a parteciparvi, sia la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire in tempo reale nella discussione degli argomenti trattati, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti. In ogni caso, almeno il Presidente e il Segretario debbono tuttavia essere presenti nel luogo di convocazione del Consiglio di amministrazione, ove lo stesso si considera tenuto.

4. La convocazione è fatta con avviso da inviare al domicilio di ciascun Consigliere almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza si può prescindere da tale termine.

5. Della convocazione deve essere data notizia ai Sindaci effettivi negli stessi termini e modi.

6. Le adunanze sono presiedute dal Presidente. Esse sono valide con l'intervento della maggioranza assoluta dei componenti in carica.

Articolo 38

1. Le votazioni del Consiglio di amministrazione sono palesi.
2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti.
3. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede il Consiglio.

Articolo 39

1. Delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio si redige processo verbale da iscriversi in apposito libro e da firmarsi dal Presidente e dal Segretario.
2. Questo libro e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal Presidente e dal Segretario, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio.

Articolo 40

1. Il Consiglio è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, tranne quelli che spettano esclusivamente all'Assemblea.

2. In applicazione dell'art. 2365, secondo comma, del Codice Civile, spetta al Consiglio di amministrazione di deliberare la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis del Codice Civile, nonché gli eventuali adeguamenti dello Statuto sociale a disposizioni normative.

3. Ferme le attribuzioni non delegabili ai sensi della normativa vigente, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di amministrazione le decisioni concernenti:

- la determinazione degli indirizzi generali di gestione e dei criteri per il coordinamento e la direzione delle Società del Gruppo, nonché per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia e dalle altre Autorità di Vigilanza nell'interesse della stabilità del Gruppo;
- la definizione delle linee generali, degli indirizzi, delle politiche, dei processi, dei modelli, dei piani e dei programmi che le disposizioni della Banca d'Italia e delle altre Autorità di Vigilanza assegnino alla competenza dell'organo con funzione di supervisione strategica;
- le linee e le operazioni strategiche e i piani industriali e finanziari;
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni, se di controllo e/o rilevanti;
- l'approvazione e la modifica dei regolamenti interni che rivestano carattere di particolare rilevanza, tra cui quelli concernenti il funzionamento del Consiglio di amministrazione, la nomina e il funzionamento del Comitato esecutivo e degli altri comitati interni al Consiglio di amministrazione;
- la nomina e la revoca del Presidente e dei Vice Presidenti;
- la nomina, nel proprio ambito, del Comitato esecutivo e di ogni altro comitato ritenuto funzionale alla gestione della Società, determinandone la composizione, le attribuzioni e le modalità di funzionamento;
- la nomina dell'Amministratore delegato, nonché l'attribuzione, la modifica e/o la revoca

delle deleghe conferitegli;

- la nomina e la revoca del Direttore Generale;
- la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni che le disposizioni della Banca d'Italia e delle altre Autorità di Vigilanza assegnino alla competenza dell'organo con funzione di supervisione strategica, nonché la nomina e la revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili;
- la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis del Codice Civile;
- gli eventuali adeguamenti dello Statuto sociale a disposizioni normative.

4. Fermi gli obblighi previsti dall'articolo 2391 del Codice Civile, gli Amministratori, in occasione delle riunioni del Consiglio di amministrazione e comunque con periodicità almeno trimestrale, riferiscono al Collegio sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle società controllate.

5. Le comunicazioni del Consiglio di amministrazione al Collegio sindacale al di fuori delle riunioni consiliari vengono effettuate per iscritto, dal Presidente della Società, al Presidente del Collegio sindacale.

Articolo 41

1. Il Consiglio di amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di Statuto, può delegare proprie attribuzioni, senza pregiudizio per il potere di proposta di ciascun Consigliere, oltre che all'Amministratore delegato, se nominato, al Comitato esecutivo, determinando i limiti della delega.

2. Al Presidente del Consiglio di amministrazione non spetta il potere di proposta nel Comitato esecutivo cui venga chiamato a far parte.

3. Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di amministrazione e al Collegio sindacale con periodicità almeno trimestrale a sensi dell'art.2381, quinto comma cod. civ..

4. In materia di erogazione del credito e di gestione corrente, poteri deliberativi possono essere altresì delegati, con determinazione dei limiti della delega, oltre che all'Amministratore delegato, se nominato, ad Amministratori, al Direttore generale e ad altri componenti la Direzione generale, nonché - entro prefissati limiti di importo, graduati in relazione alle funzioni esplicate ed al grado ricoperto - a dipendenti investiti di particolari funzioni ed ai preposti alle dipendenze.

5. Possono essere attribuite funzioni consultive in materia di erogazione del credito ed in altre materie indicate dal Consiglio stesso, a comitati e commissioni composti da Amministratori, da componenti la Direzione generale, da dirigenti della Società ed anche da soci estranei al Consiglio.

6. Delle decisioni assunte dai titolari di deleghe, dovrà essere data notizia al Consiglio di amministrazione nella sua prima successiva adunanza.

7. Nei casi d'urgenza, il Presidente del Consiglio di amministrazione, o l'Amministratore delegato, se nominato, possono prendere, su proposta del Direttore generale, ogni determinazione in materia di erogazione del credito.

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 42

1. L'Assemblea elegge sette Sindaci, cinque effettivi, tra cui il Presidente, e due supplenti.

2. Il Presidente del Collegio sindacale deve aver maturato un'esperienza di almeno cinque anni in attività di controllo di società del settore bancario, mobiliare o finanziario.

3. I Sindaci debbono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle loro funzioni. Essi devono, inoltre, possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dall'articolo 148, terzo comma, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e gli eventuali ulteriori prescritti dalla normativa vigente.

4. Fermi i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo stabiliti dalla normativa vigente, non possono ricoprire la carica di Sindaco coloro che già ricoprono tale incarico in più di cinque società con azioni quotate nei mercati regolamentati o emittenti strumenti finanziari diffusi

fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dall'articolo 116 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 o loro controllanti e/o controllate, salvo che si tratti di società partecipate dalla Banca.

5. I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; essi sono rieleggibili.

6. Al Presidente ed ai membri effettivi del Collegio sindacale compete, per l'intera durata del loro ufficio, l'emolumento annuale deliberato dall'Assemblea.

7. La composizione del Collegio sindacale deve assicurare l'equilibrio tra i generi nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 43

1. L'elezione dei membri del Collegio sindacale avviene sulla base di liste presentate dai soci.

2. Le liste, divise in due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e una per i candidati alla carica di Sindaco supplente, devono indicare un numero di candidati pari a quello dei Sindaci da eleggere. In ciascuna sezione i candidati sono elencati con un numero progressivo.

3. Ciascuna sezione della lista deve presentare un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato che assicuri, nell'ambito della sezione stessa, il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa vigente, con arrotondamento per eccesso all'unità superiore in caso di numero frazionario.

4. Ciascuna lista deve essere presentata da almeno 350 (trecentocinquanta) soci – ovvero da soci titolari, anche congiuntamente, di una quota di partecipazione non inferiore allo 0,50% del capitale sociale – che documentino secondo le modalità prescritte il loro diritto di intervenire e di votare all'Assemblea. Ciascun socio può concorrere a presentare una sola lista; in caso di inosservanza la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna delle liste.

5. Le liste dei candidati, sottoscritte dai soci presentatori, devono, nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente, essere depositate presso la sede legale della Società. Esse devono essere corredate da ogni documentazione e dichiarazione richiesta dalla normativa vigente e comunque: (i) dalle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dallo Statuto per la carica; (ii) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società; e (iii) dalle informazioni relative all'identità dei soci presentatori, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, da attestarsi nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

6. La sottoscrizione di ciascun socio presentatore deve essere autenticata da procuratori della Società, ovvero dagli intermediari che tengono i conti sui quali sono registrate le azioni emesse dalla Società detenute dal socio presentatore, ovvero da notai.

7. Nel caso in cui alla data di scadenza del termine sia stata depositata una sola lista ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro, la Società ne dà prontamente notizia con le modalità previste dalla normativa vigente; in tal caso, possono essere presentate liste fino al terzo giorno successivo alla data di scadenza del termine di cui al comma 5, e la soglia di soci presentatori prevista dal comma 4 è ridotta alla metà. Sono comunque fatte salve diverse e ulteriori disposizioni previste dalla normativa vigente in ordine alle modalità e ai termini della presentazione e pubblicazione delle liste.

8. Le liste presentate senza l'osservanza dei termini e delle modalità che precedono sono considerate come non presentate e non vengono ammesse al voto.

9. Eventuali irregolarità della lista che riguardino singoli candidati comportano soltanto l'esclusione dei medesimi.

10. Ogni candidato può essere inserito in una sola lista a pena di ineleggibilità.

11. Non possono altresì essere eletti e se eletti decadono dalla carica coloro che non siano in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto.

12. Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Articolo 44

1. Alla elezione del Collegio sindacale si procede come segue.
2. Qualora siano validamente presentate più liste si applicano le seguenti disposizioni.
 - 2.1. Dalla lista risultata prima per numero di voti ottenuti sono tratti, secondo l'ordine di presentazione in ciascuna sezione, quattro Sindaci effettivi e un Sindaco supplente.
 - 2.2. Dalla lista risultata seconda per numero di voti ottenuti e che non sia collegata, neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti sono tratti, secondo l'ordine di presentazione in ciascuna sezione, il Presidente e un Sindaco supplente. Per rapporti di collegamento rilevanti si intendono quelli individuati dalle applicabili disposizioni del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e del Regolamento di attuazione adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999.
 - 2.3. In caso di parità di voti tra più liste, l'Assemblea procede a votazione di ballottaggio al fine di stabilirne la graduatoria.
 - 2.4. Nel caso in cui, al termine delle votazioni, non risulti eletto il numero minimo di Sindaci appartenenti al genere meno rappresentato, si procede ad escludere il candidato eletto, appartenente al genere sovrarappresentato, contraddistinto dal numero più elevato nella lista risultata prima per numero di voti ottenuti, sostituendolo con il candidato non eletto appartenente al genere meno rappresentato, indicato nella medesima lista.
 - 2.5. Qualora, anche applicando tale meccanismo di sostituzione, non sia possibile completare il numero minimo di Sindaci appartenenti al genere meno rappresentato, all'elezione dei Sindaci mancanti provvede l'Assemblea con deliberazione assunta a maggioranza relativa su proposta dei soci presenti. In tal caso le sostituzioni vengono effettuate a partire dalla lista più votata e, all'interno delle sezioni delle liste, dai candidati contraddistinti dal numero progressivo più elevato.
3. Qualora sia validamente presentata una sola lista, dalla stessa sono tratti tutti i Sindaci, sia effettivi che supplenti.
4. Qualora non sia validamente presentata alcuna lista, si procede all'elezione a maggioranza relativa tra singoli candidati proposti dai soci presenti.
 - 4.1. In caso di parità di voti fra candidati, l'Assemblea procede a votazione di ballottaggio al fine di stabilirne la graduatoria.
5. Anche nei casi previsti ai commi 3 e 4, l'Assemblea deve aver cura di esprimere il numero minimo di Sindaci effettivi e supplenti appartenenti al genere meno rappresentato.
6. Fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e 4, l'applicazione delle disposizioni che precedono deve comunque consentire che almeno un Sindaco effettivo e un supplente vengano eletti da parte dei soci di minoranza che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

Articolo 44-bis

1. Se viene a mancare il Presidente del Collegio sindacale, assume tale carica, fino all'integrazione del Collegio ai sensi dell'art. 2401 del Codice Civile, il Sindaco supplente tratto dalla medesima lista dalla quale è stato tratto il Presidente.
2. Se viene a mancare un Sindaco effettivo, subentra il supplente tratto dalla medesima lista. Il Sindaco subentrato resta in carica fino alla successiva Assemblea, che provvede alla necessaria integrazione del Collegio.
3. Quando l'Assemblea deve provvedere, ai sensi del comma 2 ovvero ai sensi di legge, all'elezione dei Sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio sindacale si procede come segue.
4. Qualora si debba provvedere alla sostituzione di Sindaci tratti dalla lista risultata prima per numero di voti ottenuti, l'elezione avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista.

4.1. Possono presentare candidature i soci che, per numero o per quota di partecipazione al capitale, risultano legittimati alla presentazione di una lista per l'elezione del Collegio Sindacale, ai sensi della normativa vigente.

4.2. Ciascun socio può presentare o concorrere a presentare una sola candidatura per ciascuna sostituzione; in caso di inosservanza la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna candidatura.

4.3. La candidatura, sottoscritta da colui o coloro che la presentano, deve indicare il nominativo del candidato e deve essere depositata presso la sede legale della Società entro il termine previsto dalla normativa vigente per la presentazione delle liste di candidati per l'elezione del Collegio sindacale, corredata da ogni documentazione e dichiarazione richiesta dalla normativa vigente e comunque: (i) dalla dichiarazione con la quale il candidato accetta la candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dallo Statuto per la carica; (ii) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società; e (iii) dalle informazioni relative all'identità dei soci presentatori, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, da attestarsi nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

4.4. La sottoscrizione di ciascun socio presentatore deve essere autenticata da procuratori della Società, ovvero dagli intermediari che tengono i conti sui quali sono registrate le azioni emesse dalla Società detenute dal socio presentatore, ovvero da notai.

4.5. L'appartenenza al genere meno rappresentato è condizione di ammissibilità della candidatura qualora, per effetto della cessazione, non permanga nel Collegio sindacale il relativo numero minimo di Sindaci.

4.6. Le candidature presentate senza l'osservanza dei termini e delle modalità che precedono sono considerate come non presentate e non vengono ammesse al voto.

5. Qualora occorra sostituire Sindaci tratti dalla lista risultata seconda per numero di voti ottenuti e che non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima, l'Assemblea li sostituisce, con voto a maggioranza relativa, scegliendoli ove possibile fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il Sindaco da sostituire, i quali, entro il termine previsto dalla normativa vigente per la presentazione delle liste di candidati per l'elezione del Collegio Sindacale, abbiano confermato la propria candidatura, depositando presso la sede legale della Società le dichiarazioni relative all'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità e all'esistenza dei requisiti prescritti per la carica nonché un'indicazione aggiornata circa gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

5.1. Ove non sia possibile procedere con le modalità indicate al comma 5, l'Assemblea delibera con votazione a maggioranza relativa tra singoli candidati, senza vincolo di lista.

6. In ogni caso l'Assemblea deve aver cura di nominare un sostituto appartenente al genere meno rappresentato, ove ciò sia necessario al fine di integrare il numero minimo di Sindaci appartenenti a tale genere.

Articolo 45

1. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili, sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni; accerta l'efficacia delle strutture coinvolte nel sistema dei controlli e l'adeguato coordinamento delle medesime, promuovendo gli interventi correttivi delle carenze e delle irregolarità rilevate; vigila sull'adeguatezza del sistema di gestione e controllo dei rischi; esercita le altre funzioni ed i poteri previsti dalla normativa vigente nonché i compiti e le funzioni che le disposizioni della Banca d'Italia e delle altre Autorità di Vigilanza assegnino alla competenza dell'organo con funzione di controllo.

2. Nello svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari il Collegio sindacale si avvale delle strutture e delle funzioni preposte al controllo interno. I Sindaci hanno inoltre facoltà di procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo nonché di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, ovvero di rivolgere le medesime richieste di informazione direttamente agli organi di amministrazione e controllo delle società controllate.
3. Il Collegio sindacale può inoltre scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all'andamento generale dell'attività sociale.
4. I verbali e gli atti del Collegio sindacale devono essere firmati da tutti i componenti intervenuti.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Articolo 46

1. L'Assemblea nomina, tra i soci, cinque Probiviri effettivi e tre supplenti.
2. L'elezione dei Probiviri avviene sulla base di candidature scritte presentate dai soci.
3. Ciascun socio può presentare un numero massimo di candidature pari a quello dei Probiviri da eleggere.
4. La candidatura, sottoscritta da colui o coloro che la presentano, deve indicare il nominativo del candidato alla carica di Probiviro, senza distinzione tra effettivo e supplente, e deve essere depositata presso la sede legale della Società entro il termine previsto dalla normativa vigente per la presentazione delle liste di candidati per l'elezione del Collegio sindacale, corredata: (i) dalle informazioni relative all'identità del socio o dei soci presentatori, con l'indicazione della percentuale di partecipazione detenuta, da attestarsi contestualmente al deposito della candidatura con le modalità previste dalla normativa vigente; (ii) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del candidato; e (iii) dalla dichiarazione con la quale il candidato accetta la candidatura.
5. La sottoscrizione di ciascun socio presentatore deve essere autenticata da procuratori della Società, ovvero dagli intermediari che tengono i conti sui quali sono registrate le azioni emesse dalla Società detenute dal socio presentatore, ovvero da notai.
6. Le candidature presentate senza l'osservanza delle modalità che precedono sono considerate come non presentate e non vengono ammesse al voto.
7. Qualora non venga presentata alcuna candidatura entro il termine indicato, l'Assemblea vota sulle candidature presentate seduta stante dai soci presenti.
8. Ogni avente diritto al voto può votare un numero massimo di candidati pari a quello dei Probiviri da eleggere.
9. I candidati sono disposti in un'unica graduatoria decrescente in base al numero di voti ottenuti.
10. Risultano eletti Probiviri effettivi i primi cinque candidati e Probiviri supplenti i successivi tre candidati.
11. In caso di parità di voti fra più candidati, l'Assemblea procede a votazione di ballottaggio al fine di stabilirne la graduatoria.
12. I Probiviri durano in carica tre anni, sono rieleggibili e prestano il loro ufficio gratuitamente.
13. Il Collegio dei Probiviri elegge nel suo seno un Presidente che provvede alle convocazioni del Collegio e ne dirige i lavori.
14. I supplenti sostituiscono in ordine di età, sino alla scadenza del mandato, i membri effettivi che vengano a mancare.
15. Qualora, per effetto delle sostituzioni, il numero dei supplenti residui si riduca a meno di due, l'Assemblea provvede ad eleggere tanti nuovi Probiviri supplenti quanto necessario per reintegrarne il numero complessivo.
16. I supplenti sostituiscono in ordine di età, di volta in volta, i membri effettivi che debbono astenersi per ragioni di parentela, di affinità o di altro legittimo impedimento.

Articolo 47

1. Il Collegio dei probiviri, integrato con un rappresentante dell'aspirante socio, si esprime, entro 30 giorni dalla richiesta, sulle eventuali domande di revisione delle delibere consiliari di non ammissione a socio e di esclusione dalla Società.
2. Il Collegio dei probiviri regola lo svolgimento del giudizio nel modo che ritiene opportuno.
3. Le decisioni sono deliberate a maggioranza di voti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

DIREZIONE GENERALE

Articolo 48

1. La Direzione generale è composta dal Direttore generale e da uno o più Vice Direttori generali.
2. I componenti la Direzione generale debbono possedere i requisiti di onorabilità, di professionalità e di indipendenza previsti dalla legge.
3. Le deliberazioni concernenti la nomina dei componenti la Direzione generale sono assunte dal Consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi membri in carica.
4. Il Direttore generale è il Capo del personale.
5. Il Direttore generale provvede alle assunzioni di personale, previa selezione dei candidati, nei limiti stabiliti dai preventivi annuali. Formula proposte di promozione e di licenziamento; dispone provvedimenti disciplinari e può sospendere provvisoriamente qualunque dipendente, riferendone all'Amministratore delegato, se nominato, per l'assunzione delle relative determinazioni finali.
6. Sono di esclusiva competenza del Consiglio di amministrazione le decisioni che riguardino i dipendenti con qualifica di dirigente.

Articolo 49

1. Il Direttore generale prende parte alle adunanze del Consiglio di amministrazione, nonché a quelle dei comitati e delle commissioni eventualmente costituiti.
2. Coadiuvato dagli altri componenti della Direzione generale, egli dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, del Comitato esecutivo, se costituito, nonché alle disposizioni dell'Amministratore delegato, se nominato; sovrintende al funzionamento della Banca, allo svolgimento delle operazioni e dei servizi secondo le direttive del Consiglio di amministrazione e le istruzioni date dall'Amministratore delegato, se nominato.
3. In caso di assenza od impedimento il Direttore generale è sostituito, in tutte le facoltà e funzioni che gli sono attribuite, da uno o più componenti della Direzione generale designati dal Consiglio di amministrazione e, in caso di assenza o di impedimento anche di questi ultimi, da un dirigente pure designato dal Consiglio di amministrazione.

CONTROLLO LEGALE DEI CONTI E REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

Articolo 50

Il controllo legale dei conti è esercitato, ai sensi delle disposizioni vigenti, da una società di revisione iscritta nell'apposito registro, incaricata ai sensi di legge.

Articolo 51

1. Il Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio sindacale, nomina un preposto alla redazione dei documenti contabili societari, conferendogli adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti ai sensi di legge. Al medesimo Consiglio di amministrazione spetta, previo parere obbligatorio del Collegio sindacale, il potere di revocare il Dirigente preposto.

2. Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari è designato fra i dirigenti della Banca che abbiano svolto funzioni direttive per almeno un triennio in materia contabile e amministrativa.

RAPPRESENTANZA E FIRMA SOCIALE

Articolo 52

1. La rappresentanza della Società nei confronti dei terzi ed in giudizio, sia in sede giurisdizionale che amministrativa, compresi i giudizi di cassazione e revocazione, nonché la firma sociale competono al Presidente del Consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza od impedimento, anche temporanei, disgiuntamente ai Vice Presidenti ed all'Amministratore delegato, se nominato, e, in caso di assenza od impedimento anche temporanei di questi ultimi, al Consigliere più anziano d'età.

2. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza od impedimento del medesimo.

3. L'Amministratore delegato, se nominato, ha la rappresentanza e la firma sociale nell'ambito e nei limiti dei poteri conferitigli dal Consiglio di amministrazione.

4. Al Direttore generale – ed, in sua vece, ai Vice Direttori generali, anche disgiuntamente fra di loro – spetta la rappresentanza e la firma sociale per tutti gli atti di sua competenza a norma dello Statuto nonché nell'ambito e nei limiti degli ulteriori poteri conferitigli dal Consiglio di amministrazione. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Direttore generale fa prova dell'assenza od impedimento del medesimo.

5. Il Presidente del Consiglio di amministrazione e, nei limiti dei rispettivi poteri di rappresentanza, l'Amministratore delegato, se nominato, e il Direttore generale hanno facoltà di nominare dipendenti della Società e terzi quali procuratori speciali per il compimento di singoli atti o di determinate categorie di atti.

6. La firma sociale può altresì essere attribuita dal Consiglio di amministrazione, per il compimento di singoli atti o di determinate categorie di atti, a singoli Consiglieri, al Direttore generale, ai Vice Direttori generali, a dipendenti della Società e a terzi.

BILANCIO, UTILI E RISERVE

Articolo 53

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

2. Dopo la chiusura di ogni esercizio, il Consiglio di amministrazione provvede alla redazione ed alla presentazione del bilancio a norma di legge e del presente Statuto.

Articolo 54

1. L'utile netto risultante dal bilancio approvato è ripartito come segue:

- a) una quota non inferiore a quella stabilita dalla legge alla riserva ordinaria legale;
- b) una quota non inferiore al 20% alla riserva statutaria;
- c) una quota non superiore al 6% da destinarsi a scopi benefici, culturali e di interesse sociale;
- d) ai soci a norma dell'art.18, nella misura che, su proposta del Consiglio, viene fissata dall'Assemblea.

2. L'eventuale residuo, pure su proposta del Consiglio di amministrazione, è destinato alla riserva straordinaria o alla costituzione od all'incremento di ulteriori riserve, nonché del fondo per acquisto o il rimborso delle azioni della Società.

3. Il Consiglio di amministrazione, in sede di formazione del bilancio, può predisporre la destinazione di utili alla formazione e all'incremento di riserve, prima della determinazione dell'utile netto di cui al primo comma, sottoponendo tale destinazione alla ratifica dell'Assemblea dei soci.

Articolo 55

1. Le riserve, oltre che con le quote di utili previste nel precedente articolo, sono formate:
 - a) con l'importo versato in aggiunta al valore nominale delle azioni sottoscritte a norma dell'art.7, primo comma;
 - b) con i dividendi che restano devoluti alla Società a norma dell'art. 18, ultimo comma.
2. Con la stessa deliberazione di cui all'art.7, il Consiglio di amministrazione determina pure la destinazione alle diverse riserve dei proventi di cui alle lettere che precedono.

Articolo 56

1. Fermo restando quanto stabilito dall'art.27 circa lo scioglimento anticipato della Società, in ogni caso di scioglimento l'Assemblea nomina i liquidatori, stabilisce i loro poteri, le modalità della liquidazione e la destinazione dell'attivo risultante dal bilancio finale.
2. Il riparto delle somme disponibili tra i soci ha luogo tra questi in proporzione delle rispettive partecipazioni azionarie.

NORMA ATTUATIVA E TRANSITORIA

Le disposizioni contenute negli articoli 30, 31 e 32 circa l'elezione del Consiglio di amministrazione, come modificate dall'Assemblea straordinaria dei soci in data 25 settembre 2010 entreranno in vigore a partire dalla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2010. Ai fini di cui all'articolo 30, terzo comma, deve intendersi per primo anno del primo triennio il 2011, e segnatamente la data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2010, per secondo anno del primo triennio il 2012, e segnatamente la data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2011, per terzo anno del primo triennio il 2013, e segnatamente la data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2012, e così via per i trienni successivi al primo.